

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 17 GIU. 2013
OGGETTO: Sig.ra Ancona Pierina - Riliquidazione indennità di anzianità.

Il Segretario Generale f.f.

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista deliberazione di Giunta n. 167 del 13 settembre 2012 di ratifica della determinazione presidenziale n. 3 del 28 agosto 2012 con la quale sono stati conferiti alla sottoscritta i compiti e le funzioni di Segretario Generale dell'Ente camerale a far data dal 1° settembre 2012;
- Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Vista la nota prot. 16593 del 14/04/2011 relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal 1° ottobre 2011, per dimissioni volontarie della dipendente Sig. ra Ancona Pierina collocata nel ruolo organico dell'Ente camerale con deliberazione commissariale n. 369 del 15 dicembre 1999 e con decorrenza 1° gennaio 2000 per effetto del trasferimento per delega di funzioni dai ruoli del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ex-D.P.C.M. 6 luglio 1999;
- Rilevato che la Sig.ra Ancona Pierina ha pertanto prestato ininterrottamente servizio come di seguito specificato:
 - 1) nel ruolo organico del M.I.C.A. dal 15 aprile 1978 e fino al 31/12/1999;
 - 2) nel ruolo organico della C.C.I.A.A. di Bari dal 1° gennaio 2000 e fino al 30/09/2011, ultimo giorno di servizio;
- Rilevato che nella fattispecie ai fini della quantificazione del trattamento di fine servizio si applica – per l'intero periodo di servizio prestato dal dal 15/04/1978 al 30/09/2011 - l'art. 77, comma 2 - Regolamento Tipo per il personale delle Camere di Commercio approvato con D.I. 12.07.1982 che così recita "*All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale (omissis) compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, un'indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di 13^a mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere*", come già chiarito nella nota 16440 del 26/02/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in seguito ad uno specifico quesito e precisato nella determinazione n. 202 del 13/12/2011 in sede di 1^a quantificazione della indennità di che trattasi;
- Letta la circolare INPDAP n. 17 del 08/10/2010 ove è specificato che ai fini della determinazione della quota dell'indennità di anzianità, qualora l'anzianità di servizio presenti una frazione superiore a sei mesi, questa si arrotonda ad anno intero;
- Visto il C.C.N.L. 31/07/2009 del personale non dirigente del comparto "Regioni-Autonomie locali" biennio economico 2008/2009 (G.U. n.199 del 28/08/2009);



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Accertato che, per espresso richiamo contenuto nel regolamento del 12 luglio 1982, la verifica della formazione della "retribuzione - parametro" di base pensionabile e quiescibile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità deve essere fatta al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la rapportabilità della medesima retribuzione all'anzianità;

- Considerato che l'art. 12 comma 10 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 ha introdotto l'obbligo - a partire dal 1° gennaio 2011 - di computare i trattamenti di fine servizio dei dipendenti camerati secondo le regole di cui all'art. 2120 del Codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91%, ferma restando l'indennità di anzianità maturata fino a questa data;

- Rilevato che, in applicazione dell'art.77 comma 2 del D.I. 12.07.1982, in vigore fino alla data del 31.12.2010, nonché del summenzionato art.12 comma 10 D.L. 78/2010, valevole a partire dal 01.01.2011, il trattamento di fine servizio dell'ex-dipendente Sig.ra Ancona Pierina è stato così definito (det. del Segretario Generale n. 202 del 13 dicembre 2011):

1) **Indennità di anzianità**, maturata dal 15/04/1978 al 31.12.2010 (32 anni, 8 mesi e 16 gg), assumendo quale base di calcolo la retribuzione individuale mensile di cui all'art.2 del C.C.N.L. 31.07.2009 relativa all'inquadramento nella categoria D1, posizione economica D4 (stipendio tabellare € 1.763,89, retribuzione individuale di anzianità € 153,22, progressione economica € 350,92 e tredicesima mensilità), nonché l'importo relativo all'assegno personale non riassorbibile per 12 mensilità moltiplicata per gli anni di servizio prestati, per un totale di € 85.641,93;

2) **Trattamento di fine rapporto**, per il periodo di servizio prestato dal 1° gennaio al 30/09/2011, della somma di € 1.613,88;

- Preso atto che con Sentenza della Corte Costituzionale n.223 del 2012, la summenzionata modalità di calcolo introdotta dall'art.12 comma 10 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122 è stata dichiarata incostituzionale;

- Visto l'art.1 del D.L. 29 ottobre 2012, n.185, così come riproposto dall'art. 1 comma 98 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha dato attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale e che così recita "*Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'art. 12 comma 10 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato art. 12 comma 10 (omissis).*", ripristinando, quindi, il previgente sistema di trattamento di fine servizio dell'indennità di anzianità;

- Considerato altresì che con determinazione del Segretario Generale n. 202 del 13/12/2011 alla Sig.ra Ancona Pierina, già inquadrata nella categoria D1 posizione economica D4, è stata attribuita la nuova posizione economica di sviluppo D5, con decorrenza dal 01/01/2010 e che pertanto, per effetto del nuovo inquadramento la retribuzione della ex-dipendente è così rideterminata: stipendio tabellare € 1763,89, retribuzione individuale di anzianità € 153,22, progressione economica € 445,35 cui si aggiunge l'assegno personale non riassorbibile per 12 mensilità nell'importo di € 138,18;

- Rilevato che per effetto dell'inquadramento derivante dalla nuova posizione economica attribuita (D5), nonché per l'esito della succitata sentenza della Corte Costituzionale n.223 del 2012, l'indennità di anzianità maturata dalla Sig.ra Ancona Pierina viene rideterminata sulla base

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

dell'anzianità di servizio dal 15/04/1978 al 30/09/2011 per un totale di anni 33 e mesi 6 che si arrotondano per difetto a 33 anni, per un ammontare complessivo, escluso IVC, di € 89.017,89;

- Accertato che con determinazione del Segretario Generale f.f. n. 202 del 13 dicembre 2011 si è provveduto a liquidare in favore della Sig.ra Ancona Pierina le somme di € 85.641,93 a titolo di indennità di anzianità (calcolata su 33 anni di servizio) e di € 1.613,88 a titolo di trattamento di fine rapporto (per il periodo 01/01/2011-31/09/2011) per un totale di € 87.255,81 e che pertanto deve essergli corrisposta la somma residua di € 1.762,08;

- Accertato, altresì, che in Bilancio di Esercizio 2012 – approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 3 del 24 aprile 2013 – risultano accantonate le risorse necessarie per la riliquidazione di che trattasi per la somma complessiva di € 2.354,45 comprensiva nella base di calcolo dell'impatto della indennità di vacanza contrattuale;

- Visto l'unito prospetto di calcolo (all. A);

- Visti gli artt. 17 - 19 del T.U.I.R. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1 - comma 9 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 in materia di tassazione del T.F.R. e delle indennità equipollenti comunque denominate;

- Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Lucia Pepe, responsabile del Servizio Trattamento Economico,

determina




1) per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di rideterminare l'indennità di anzianità della ex dipendente Sig.ra Ancona Pierina per l'importo complessivo di € 89.017,89 al lordo dell'I.R.P.E.F., determinato secondo quanto disposto dall'art. 77 del vigente Regolamento tipo per il personale delle C.C.I.A.A. approvato con Decreto Interministeriale 12 luglio 1982, commisurata al periodo di servizio prestato ininterrottamente presso il Ministero dell'Industria e la Camera di Commercio I.A.A. di Bari rispettivamente dal 15/04/1978 al 31/12/1999 e dal 1/01/2000 al 30/09/2011 e sulla base della retribuzione utile alla data di cessazione dal servizio, come si evince dall'allegato prospetto A) parte integrante del presente provvedimento;

2) di corrispondere l'importo a saldo di € 1.762,08 al lordo dell'I.R.P.E.F. - D.P.R. 917/1986 e s.m.i., secondo il termine di pagamento disposto l'art.1 del D.L. 29 ottobre 2012, n.185, così come riproposto dall'art. 1 comma 98 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) quale differenza tra la somma già corrisposta con determinazione n. 202 del 13 dicembre 2011 in sede di prima liquidazione e l'ammontare complessivo dell'indennità di anzianità rideterminato (vedi allegato A), utilizzando per i suddetti importi il conto patrimoniale n. 230000 "trattamento di fine rapporto";

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio Bilancio.

Il Segretario Generale f.f.
Dott.ssa Angela P. Partipilo



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

sig.ra Ancona Pierina

Categoria D - posizione di accesso D 1 - posizione economica D 5

Indennità di anzianità

Applicazione art. 77 del Regolamento Tipo per il personale delle C.C.I.A.A.

approvato con Decreto Interministeriale 12 luglio 1982

Periodi di servizio:

	Anni	Mesi	Giorni
- servizio c/o Min. Ind. Comm. dal 15.04.1978 al 31.12.1999	21	8	16
- servizio c/o CCIAA Bari dal 01.01.2000 al 30.09.2011	11	9	
	32	17	16
	32	18	0
che si arrotondano ad anni 33	33	6	

Trattamento economico mensile - C.C.N.L. 31.07.2009

D5 senza IVC

- Stipendio tabellare iniziale categoria D 1	1.763,89
- Valore posizione economica D 5	445,35
- Retribuzione individuale di anzianità	153,22
- Indennità di vacanza contrattuale	0,00
	2.362,46

rateo tredicesima mensilità = € $\frac{2.362,46}{12}$ 196,87

- assegno personale non riassorbibile su 12/m 138,18

Base annua di calcolo = € 2.697,51

Totale indennità di anzianità spettante alla cessazione = € 2.697,51 x 33 anni = € 89.017,89

B) Indennità di anzianità liquidata con provvedimento n. 202 del 13 dicembre 2011:

- quota calcolata in modalità DI 12/07/1982 fino al 31/12/2010:	85.641,93	
- quota calcolata in modalità TFR (periodo 1/01/2011 - 30/09/2011)	1.613,88 €	87.255,81

Differenza a titolo di Indennità di anzianità da corrispondere (A-B): € 1.762,08

IL CAPO SERVIZIO
dott.ssa Lucia PEPE



Dirigente del Settore
(Dr.ssa Angela Patrizia Partipiti)